


Liguria e Valparaiso collaboreranno

Il presidente della Regione Liguria, Giancarlo Mori, ha ricevuto una delegazione cilena della regione di Valparaiso, ospite del foro logistico europeo El'99, guidata da Gabriel Aldoney Vargas. Durante l'incontro è stato firmato un protocollo di collaborazione in vari campi: dalla piccola impresa al commercio, alla portualità, al turismo. Verranno usati anche fondi Ue per la cooperazione con l'America Latina



Rischio idrogeologico, 16mld alle Regioni

Risorse per 15 miliardi e 700 milioni, accantonate nel 1998, vengono destinate dal governo alle Regioni per perimetrazioni e cartografie delle aree a rischio idrogeologico. Le nuove risorse sono ripartite fra Liguria (400mln) e Campania (300) e alle capofila Veneto e Basilicata (7mld) per l'acquisizione di ortofotografie digitali e del relativo modello digitale del terreno. I rimanenti 8 mld andranno ad altre Regioni.

il documento

3

Circolare 185

L'Ici è legittima Il ministero: «Nessun rimborso»

LA CONSULTA SI È ESPRESSA IN SENSO POSITIVO SULLE QUESTIONI DELLA LEGITTIMITÀ DELLE TARIFFE D'ESTIMO, DELLA STRUTTURA DELL'ICI E DELLA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEGLI IACP. IN DEFINITIVA NESSUN RIMBORSO È DOVUTO PER I VERSAMENTI EFFETTUATI. ECCO IL TESTO DELLA CIRCOLARE DELLE FINANZE.

DIPARTIMENTO ENTRATE
Circolare n. 185

Talune questioni generali di estrema rilevanza, aventi riflessi anche sulla insussistenza del diritto del contribuente al rimborso dell'Ici relativa all'anno 1993, le quali sono sorte nei primi tempi di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, hanno poi trovato soluzione o a livello legislativo oppure con pronunce della Corte Costituzionale. La presente circolare è diretta a richiamare l'attenzione dei Comuni sui seguenti problemi, ricordandone le soluzioni intervenute.

LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLE TARIFFE D'ESTIMO

In esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del successivo 7 febbraio), concernente la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, venne emanato il decreto ministeriale 27 settembre 1991, con il quale furono determinate, per l'intero territorio nazionale, le predette tariffe (alcune rettifiche furono apportate, per taluni comuni delle Province di Trento, Bolzano, Lucca, Messina ed Enna, con i successivi decreti ministeriali del 17 aprile 1992).

Le tariffe d'estimo in commento (sulla base delle quali sono state quantificate ed inserite negli atti catastali le corrispondenti rendite; rendite che, capitalizzate attraverso i moltiplicatori di 100, 50 oppure 34, conducono alla determinazione del valore del fabbricato, quale base imponibile ICI) hanno trovato immediata applicazione fin dalla data di istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (1 gennaio 1993).

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) le predette tariffe sono, poi, state in parte rideterminate, in diminuzione, con il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni: epperò, con effetto, per quanto riguarda l'Ici, dall'anno di imposta 1994 (vedasi, più ampiamente, in proposito, la circolare di questo Dipartimento n. 179/E del 26 agosto 1999).

Quanto sopra sinteticamente premesso, si ricorda che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel maggio 1992, annullò i precitati decreti del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991. La principale ragione dell'annullamento consisteva nella rilevata inadeguatezza della fonte normativa (decreto ministeriale) in una materia che richiedeva, invece, la forma della legge.

A seguito di ciò il Governo, però, intervenne con una serie di decreti legge, l'ultimo dei quali e, cioè, quello in data 23 gennaio 1993, n. 16, fu convertito nella legge n. 75 del 24 marzo 1993. Con l'articolo 2 di tale decreto legge, infatti, venne recepito il contenuto dei menzionati decreti ministeriali annullati, conferendo, così, ad essi il valore di legge: in altri termini, siffatti decreti ministeriali vennero con-

validati attraverso la loro "legificazione". La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 16/1993, particolarmente sotto il profilo che così operando si sarebbe verificato uno straripamento del potere legislativo in un campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario, ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, riconoscendo, fra l'altro, al legislatore il potere di disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente copertura legislativa (vedasi sentenza n. 263 del 20/24 giugno 1994, in Gazzetta Ufficiale, serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, n. 27 del 29 giugno 1994). Ciò stante, sono perfettamente legittime le tariffe d'estimo e le rendite determinate, in esecuzione del predetto decreto ministeriale del 20 gennaio 1990, con i precitati decreti del 27 settembre 1991 e 17 aprile 1992, nonché con il summenzionato decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni. Per completezza di discorso si ricorda che le predette tariffe d'estimo e rendite, la cui operatività era stata limitata, con l'articolo

2 del decreto legge n. 16/1993, fino al 31 dicembre 1994, sono state successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1996 (articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 250 del 28 giugno 1995, reiterativo di precedenti decreti legge, convertito dalla legge n. 349 dell'8 agosto 1995), e, ultimamente, con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino a quando sarà attuata la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari; revisione generale che, finora, non è stata ancora disposta. (Con la stessa legge n. 662/1996 venne previsto, altresì, che le rendite in questione dovevano essere rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'Ici e di ogni altra imposta, del 5 per cento a decorrere dall'anno 1997).

In considerazione di quanto sopra illustrato i comuni (ai quali l'articolo 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 ha attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi dell'Ici indebitamente versata per l'anno di imposta 1993, salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della quo-

ta parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) devono rigettare le istanze (che risultano essere abbastanza numerose) con le quali i contribuenti chiedono il rimborso dell'Ici corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla base del predetto annullamento da parte del T.A.R. Lazio o, in genere, di pretese illegittime delle tariffe d'estimo e rendite catastali.

Ciò, ripetesi, in quanto le tariffe d'estimo e le rendite attualmente in vigore, e fin dalla data di istituzione dell'Ici (1.1.1993), sono perfettamente legittime. Ovviamente, per le stesse ragioni, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'Ici corrisposta per gli anni 1994 e successivi.

LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA STRUTTURA DELL'ICI
Sono state sollevate varie questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'Ici recata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, particolarmente sotto i pro-

filii: della limitazione dell'oggetto della tassazione esclusivamente agli immobili posseduti, e cioè ad una sola componente del patrimonio complessivo del soggetto passivo; delle modalità di determinazione del valore imponibile, le quali non tengono conto delle eventuali passività che il proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire il bene; della vincolarità e incontrovertibilità dei valori dei fabbricati, ottenuti attraverso la capitalizzazione, con moltiplicatori fissi, delle rendite catastali; della elevatezza delle aliquote che, assommata all'esistenza di ulteriori imposizioni fiscali sugli immobili, condurrebbe ad un effetto espropriativo.

La Corte Costituzionale si è già pronunciata, dichiarando la infondatezza delle sollevate questioni e, quindi, riconoscendo la conformità con le norme ed i principi costituzionali della struttura sostanziale dell'Ici, quale disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1992 (vedasi, fra le altre, la sentenza n. 111 del 9/22 aprile 1997, in Gazzetta Ufficiale, serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, n. 18 del 30 aprile 1997).

Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze (anche queste risultanti molto numerose) con le quali i contribuenti chiedono il rimborso dell'Ici corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla base di una pretesa incostituzionalità della disciplina sostanziale dell'imposta. Chiaramente, per le stesse ragioni sovraillustrate, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'Ici versata per gli anni 1994 e successivi.

LA QUESTIONE DELLA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)

È stata sollevata questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'Ici stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari. La Corte Costituzionale si è già pronunciata, dichiarando la infondatezza della sollevata questione, con la sentenza n. 113 del 28 marzo/12 aprile 1996, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, n. 16 del 17 aprile 1996. Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze con le quali gli IACP chiedono il rimborso dell'Ici versata per l'anno 1993, motivate su una pretesa incostituzionalità della disciplina dell'Ici in quanto non prevede per essi l'esenzione soggettiva dal tributo. Ovviamente, possono esserci anche altre cause di rigetto delle istanze di rimborso, quale l'infondatezza della pretesa circa l'esistenza di un trattamento esentivo per gli immobili degli IACP: trattamento esentivo che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto non essere contemplato nel decreto legislativo n. 504/1992. Per le stesse ragioni sovraesposte, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'Ici corrisposta dagli IACP per gli anni 1994 e successivi. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Tuttavia, le Direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.

SOTTO LALENTE

Anche la tutela del paesaggio entra nel marketing territoriale

ALESSANDRA CALZECCHI ONESTI - Responsabile della banca dati di innovazione di Ancitel



Sempre più numerose sono le amministrazioni locali che avviano iniziative di marketing territoriale, promuovendo e valorizzando tutte le risorse (gastronomia, cultura, bellezze paesaggistiche, beni culturali e artistici) anche attraverso la creazione di società miste pubblico-private. Il Comune di Marsala (Trapani) ha elaborato ed avviato da quattro anni il progetto "Marsala Città... Doc", al fine di sostenere i prodotti tipici, incentivare le presenze turistiche, rilanciare l'economia locale. Oltre ad una serie di appuntamenti enogastronomici, culturali e musicali, l'amministrazione ha stanziato fondi per la ristrutturazione di appartamenti privati da destinare ad accoglienza turistica, promosso la partecipazione di un gruppo di funzionari comunali ad un corso biennale di "Marketing Promoter del Settore Turistico" ed incoraggiato la costituzione di un consorzio tra operatori del settore interessati a promuovere iniziative comuni sul fronte turistico. Il Comune di Bitonto (Bari) è impegnato da

tempo nella realizzazione del progetto "Oleum", per lo sviluppo del ruolo degli assaggiatori ed estimatori dell'olio di oliva. Attraverso attività di formazione e specializzazione, il progetto si propone di sostenere un sistema commerciale di promozione e tutela per l'olio extravergine di oliva "Terra di Bari", costituire una società consortile mista e nuove imprese individuali o società, creare know-how nel settore dell'olio e trasferirlo in diversi settori strategico-commerciali, sviluppando anche le sinergie proprie delle rispettive competenze (imprenditori, società, professionisti di marketing orientato all'esportazione, assaggiatori). Il Comune di Cascina (Pisa), al fine di far conoscere le città e le grandi tradizioni artigiane, ha recentemente stipulato un accordo per la gestione integrata di processi di sviluppo innovativi per il rilancio del settore del mobile e dell'arredamento, con la Regione Toscana, le Province di Pisa, Firenze, Siena e Pistoia e quindici Comuni dell'area. L'accordo, che prevede la collaborazione tra

enti territoriali e aziende e tra sistemi e segmenti produttivi diversi, si articola in quattro focus strategici: innovazione tecnologica e produttiva, formazione, comunicazione e promozione dei risultati, promozione e sviluppo del mercato. A questo si affianca la realizzazione di un Polo Scientifico e Tecnologico, in cui saranno collocati, a supporto dei settori produttivi esistenti, centri di ricerca per la gestione dei programmi di innovazione e imprese ad alta specializzazione tecnologica. I Comuni di Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle in Val di Pesa hanno messo a punto, già da qualche anno, un "Manifesto" per promuovere e tutelare l'identità territoriale del comprensorio del Chianti. Il marchio del "gallo verde", che garantisce i turisti sulla qualità dell'accoglienza e dei prodotti, contraddistingue gli esercizi commerciali e le strutture ricettive (alberghi, ristoranti, aziende agrituristiche) di maggior livello.

Gli otto Comuni stanno anche realizzando un'unione telematica tra gli uffici di informazione turistica presenti sul territorio, in modo tale da poter fornire in tempo reale ai visitatori dati sulla disponibilità degli alloggi. Il "Manifesto" comprende, tra l'altro, un vero e proprio decalogo per la tutela del paesaggio: forte limitazione ai nuovi insediamenti abitativi e allo sviluppo incontrollato dei centri abitati esistenti, utilizzo di materiali e tecniche coerenti con le tradizioni dell'edilizia chiantigiana per la realizzazione di nuove costruzioni ed il restauro dell'esistente, riduzione dei cartelloni pubblicitari soprattutto nelle strade di particolare pregio, adozione di norme restrittive per le attrezzature di ricezione televisiva, le linee elettriche e quelle telefoniche. Inoltre, il "Manifesto" fissa anche dei comportamenti per la valorizzazione dei prodotti agricoli di pregio (come il vino e l'olio extravergine di oliva), con riferimento all'adozione di tecniche di lavorazione dei vigneti e degli oliveti che garantiscano la difesa idrogeologica dei suoli e delle pendici collinari.

